



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 339 del 28 giugno 2010

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013. Misure 221, 222 e 223. Approvazione documentazione attuativa. Errata – corregge.

IL DIRIGENTE  
DELLA DIREZIONE REGIONALE  
FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

PRESO ATTO che con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto;

VISTA la DGR 13 novembre 2007, n. 3560: “Approvazione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, art. 15 - 18 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e art. 4 e 5 Regolamento (CE) n.1974/2006. Decisione della Commissione Europea C(2007) 4682 del 17/10/2007”;

VISTA la DGR 15 marzo 2010, n. 745: “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune Misure dell’asse 1 e dell’asse 2. Condizioni e priorità per accesso ai benefici. Deliberazione/CR 9 febbraio 2010, n. 20”, così come modificata dalla DGR 23 marzo 2010, n. 955;

PRESO ATTO che la citata DGR n. 745/2010, nell’ambito delle Misure 221 (Primo imboscamento di terreni agricoli), 222 (Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli) e 223 (Imboscamento di terreni non agricoli), prevede che il Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana approvi gli Indirizzi operativi, lo Schema di Piano di coltura e conservazione e l’Elenco delle specie ammesse;

RICORDATO che la Giunta regionale, con deliberazione 15 marzo 2010, n. 745, ha aperto i termini di presentazione delle domande per talune Misure dell’Asse 1 - Competitività e dell’Asse 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.

CONSIDERATO che il bando delle Misure 221 (Primo imboscamento di terreni agricoli) e 223 (Imboscamento di terreni non agricoli), contenuto nell’Allegato B alla DGR n. 745/2010, al paragrafo 4.3 - Limiti di intervento e di spesa, nell’ambito dell’Azione 2 – Fustaie a ciclo medio – lungo, e’ ammesso l’utilizzo di cloni di Pioppo ibrido, con il ruolo di pianta accessoria, sino ad una quantità non superiore a 90 soggetti/ha.

PRESO ATTO che con Decreto n. 245 del 7 maggio 2010 il Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana ha approvato la documentazione prevista dalla citata DGR n. 745/2010;

CONSIDERATO che per mero errore materiale i cloni di Pioppo ibrido non sono stati previsti nell’elenco delle specie utilizzabili nell’ambito delle Misure 221 e 223 – Azione 2, di cui all’allegato B.1 al citato Decreto n. 245/2010;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra esposto, prevedere la possibilità di utilizzare, nell’ambito delle specie ammissibili per l’attuazione dell’Azione 2 delle Misura 221 e 223 anche i cloni di Pioppo ibrido.

DECRETA

1) Nell’allegato B1 al Decreto n. 245 del 7 maggio 2010 (Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013. Misure 221, 222 e 223. Approvazione documentazione attuativa) del Dirigente della Direzione Foreste ed

Economia Montana, nella colonna “Misure 221 e 223 – Azione 2”, la casella posta in corrispondenza della descrizione “Populus – cloni di ibridi”, è barrata.

2) il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della L.R. n. 14/1989 e nel sito internet della Regione del Veneto.

Firmato: MUNARI